Allegato B "Legge 4 marzo 2008, n. 1 disciplina deroga" alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 149 di data 25 novembre 2013.

La disciplina della deroga è regolata dalla legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli:

## a) articolo 112, commi 1, 2, 3, 4 e 5

- 1 I poteri di deroga previsti dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o d'interesse pubblico.
- 2. Il regolamento di attuazione individua le opere qualificate d'interesse pubblico ai fini dell'esercizio del potere di deroga.
- 3. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico e di opere pubbliche diverse da quelle previste dall'articolo 114, anche per gli interventi soggetti a denuncia d'inizio di attività, è subordinata al rilascio della concessione edilizia previa autorizzazione del consiglio comunale, che si esprime dopo aver acquisito il parere della CPC reso limitatamente alle tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza di cui all'articolo 8.
- 4. Il rilascio della concessione in deroga ai sensi del comma 3 è subordinato, oltre che all'autorizzazione del consiglio comunale, al nulla osta della Giunta provinciale, nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona; in tal caso il parere della CPC si configura anche come atto istruttorio e consultivo per la decisione della Giunta provinciale. In tal caso l'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito. Per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune, rimane ferma l'applicazione delle procedure di cui al comma 3.
- 5. Le varianti al progetto assentito in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, a eccezione di quelle che rientrano nei limiti indicati all'articolo 107 nonché di quelle che prevedono modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette solamente a denuncia di inizio di attività;

## b) articolo 37, comma 3 bis, riguardante disposizioni di coordinamento con la L.P. 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette)

"3 bis. La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga di cui al titolo V, capo IV, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta ed il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco ed il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.".

Parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta esecutiva n. 149 di data 25 novembre 2013.

Il Segretario f.to dott. Roberto Zoanetti